



PROVINCIA
DI ROMA

Nuovo Regolamento per il funzionamento della Commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale:

n. 16 del 19/04/2010

**REGOLAMENTO PROVINCIALE
SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ
PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO
DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI
ADIBITI A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA
(l. regionale del Lazio n. 58 del 1993,
come modificata dalla l. regionale del Lazio n. 7 del 2005)**

- Art. 1 - Riferimenti normativi
- Art. 2- Istituzione della commissione d'esame
- Art. 3 - Composizione e nomina della commissione
- Art. 4 - Regole per l'attività della commissione
- Art. 5 - Compiti della commissione
- Art. 6 - Durata degli incarichi
- Art. 7 - Bando per l'esame di idoneità
- Art. 8 - Modalità di svolgimento dell'esame di idoneità
- Art. 9 - Compensi

Art. 1

Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, particolarmente dalla l. n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), dal d. l.vo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), dal DPR n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) nonché dalla l. regionale del Lazio n. 58 del 1993 (Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dalle ll. rr. del Lazio n. 32 del 1995, n. 16 del 2003 e n. 7 del 2005).

Art. 2

Istituzione della commissione d'esame

1. Presso la Provincia di Roma è istituita la Commissione provinciale d'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

2. La Commissione ha il compito di svolgere gli esami di cui all'art. 6, c. 3, della l. n. 21 del 1992 per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea.

Art. 3

Composizione e nomina della commissione

1. La Commissione è composta da 5 membri – dotati di professionalità, competenze specifiche e conoscenze nelle materie oggetto d'esame individuati come segue:

- a) due esperti in materia di trasporti, designati dal Presidente della Provincia, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un esperto designato in rappresentanza del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture - Dipartimento dei trasporti terrestri;
- c) un esperto designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;
- d) un esperto designato dalla Regione Lazio;

2. Ai lavori della Commissione partecipa – unicamente con funzioni di segretario e senza poteri deliberativi – un dipendente della Provincia di Roma, designato dal Dirigente del competente Servizio; allo stesso è fatto obbligo di dichiarare l'insussistenza di incompatibilità con l'incarico conferito e di ottenere il previsto nulla osta, come specificato al successivo art. 4, c. 5.

3. I membri della Commissione di cui al precedente comma 1 sono nominati con proprio atto dal Presidente della Provincia di Roma, previa formale accettazione dell'incarico conferito, dichiarata l'insussistenza di incompatibilità con l'incarico che si assume e previa esibizione di nulla osta nei casi previsti, come specificato al successivo art. 4, c. 5.

4. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle sessioni di esame, per ogni componente della Commissione è prevista la contestuale nomina di un supplente, designato secondo quanto previsto dal precedente c. 1, che partecipi ai lavori della Commissione stessa in caso di impossibilità per il titolare.

5. La decadenza da componente della Commissione è determinata con proprio atto dal Presidente della Provincia di Roma qualora detto componente si assenti senza giustificato motivo per tre convocazioni consecutive.

6. Qualora uno dei componenti la Commissione, titolare o supplente, rassegni le proprie dimissioni dall'incarico, il Presidente della Provincia di Roma provvede con proprio atto – previa richiesta al competente organismo di nuova designazione – alla nomina del nuovo componente.

7. La revoca da componente della Commissione può essere determinata con proprio atto dal Presidente della Provincia di Roma per riscontrate gravi inadempienze.

8. Ove l'incarico di componente della Commissione venga conferito a personale dipendente da pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'art.53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 4

Regole per l'attività della commissione

1. La Commissione – istituita secondo quanto previsto all'art 3 – è validamente insediata alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle proporzioni numeriche stabilite dal c. 1 dello stesso articolo.

2. La Commissione provvede alla designazione – tra i suoi componenti – di un vice presidente; può richiedere inoltre la designazione di uno o più segretari aggiunti, in considerazione del numero dei partecipanti all'esame.

3. Con riferimento alle date fissate per lo svolgimento delle prove, i componenti della Commissione comunicano al presidente – con almeno 15 giorni di anticipo – la loro eventuale impossibilità a partecipare alle sedute d'esame; in tal caso, il presidente provvede alla contestuale convocazione del membro supplente.

4. L'assenza o l'impossibilità a partecipare ai lavori della Commissione di uno o più membri supplenti non invalida lo svolgimento delle prove d'esame, purché sia comunque rispettato il quorum previsto al precedente c. 1.

5. I membri della Commissione dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno ottenere – ai sensi della vigente normativa – il necessario nulla osta per l'assunzione di incarichi extra istituzionali; l'attività dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Art. 5

Compiti della commissione

1. La Commissione provvede a:

- a) espletare l'esame secondo le modalità stabilite nel presente regolamento;
- b) determinare l'esito finale dell'esame, provvedendo altresì alla redazione del verbale e alla compilazione dell'elenco degli idonei e non idonei.

2. La Commissione, con motivato provvedimento, esclude il candidato dall'ammissione all'esame di idoneità per difetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Avverso il provvedimento di esclusione è consentito all'interessato esperire i rimedi previsti dall'ordinamento.

4. La Commissione fissa il calendario delle prove dell'esame e stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento dell'esame stesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

5. Il calendario predetto dovrà prevedere, per ciascun anno, almeno due sessioni di esame, di norma effettuate nei mesi di maggio e di novembre. Tale calendario, come pure le indicazioni circa le modalità e le sedi di esame, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

6. La Commissione fisserà altresì un congruo numero annuale di sessioni d'esame riservate ai candidati che richiedano il trasferimento dell'iscrizione da un altro ruolo provinciale del Lazio a quello della Provincia di Roma.

7. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma provvede agli adempimenti previsti dalla vigente normativa, con riguardo a quanto necessario per lo svolgimento delle sessioni d'esame e alle comunicazioni con gli interessati.

Art. 6

Durata degli incarichi

1. I componenti della Commissione di cui al presente regolamento restano in carica per la durata di tre anni.

Art. 7
Bando per l'esame di idoneità

1. Il Dirigente del competente Servizio della Provincia di Roma, sentita la Commissione, provvede con cadenza almeno annuale ad emanare apposito bando per l'ammissione all'esame di idoneità.

2. Il bando è pubblicato per la durata di 30 giorni all'Albo pretorio della Provincia di Roma e per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio o, in alternativa, su due giornali a diffusione locale.

3. Nel bando sono riportati i requisiti per l'ammissione, il termine di scadenza per la presentazione delle domande e il calendario delle prove d'esame.

Art. 8
Modalità di svolgimento dell'esame di idoneità

1. L'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata e verte sulle materie indicate dalla vigente normativa.

2. La prova per i candidati di cui al precedente art. 5 c. 6 sarà limitata alle materie indicate all'art. 19 c. 2, lett. d) bis della legge regionale Lazio n. 58 del 1993.

3. La prova d'esame è superata dai candidati che risponderanno correttamente ad almeno il 70% dei quesiti proposti.

4. Al termine di ogni sessione d'esame la Commissione redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con relativo esito. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede della prova d'esame.

5. Il candidato che non abbia superato la prova può essere ammesso a ripetere la medesima per una sola volta, previa ripresentazione della domanda di esame, senza provvedere ad un nuovo pagamento dei diritti di segreteria.

6. Espletato l'esame, la Commissione trasmette copia del verbale, con l'elenco degli idonei e dei non idonei, alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma.

Art. 9
Compensi

1. Per la partecipazione alle sedute d'esame è prevista la corresponsione ad ogni membro della Commissione ed al segretario di un compenso per ciascuna seduta. Non è previsto il rimborso di spese sostenute a vario titolo per partecipare alle sedute medesime.

2. Per determinazione di compensi di cui al comma precedente è stabilita con atto dell'organo esecutivo, che potrà determinare variazioni dello stesso sia in presenza di una significativa variazione dei carichi di lavoro che per l'adeguamento agli indici economici correnti.

3. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della Commissione si provvede con apposito trasferimento di risorse finanziarie regionali, integrate se necessario – particolarmente nel periodo di avvio dei lavori della Commissione – con specifiche risorse a carico della Provincia di Roma.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.